

Civile Ord. Sez. 5 Num. 13144 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO

Relatore: CROLLA COSMO

Data pubblicazione: 16/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 8909-2015 proposto da:

TOMASI CESARE, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA BRENNI;

- ricorrenti -

contro

COMUNE LECCO, CRESET SERVIZI TERRITORIALI SPA;

- intimati -

2019

1561

avverso la sentenza n. 102/2015 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. COSMO
CROLLA.

RITENUTO CHE :

1. Cesare Tomasi, liquidatore della società Immobiliare Parco delle Rose spa società cancellata dal Registro delle Imprese, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, l'ingiunzione di pagamento della Creset spa, concessionaria per conto del Comune di Lecco ex art 446/1997, per la somma di € 66.062,58 per maggiorazione ICI applicata sull'area fabbricabile ubicata in Lecco Corso Promessi Sposi nr. 7 Ponte Alimasco -Torrente Caldone.
2. La CTP rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata da Tomasi Cesare e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello rilevando che gli avvisi di accertamento, notificati al liquidatore della società ex art 2495 cc in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese, non erano stati tempestivamente impugnati e il mancato pagamento era dipeso dal colpa dell'organo sociale
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Cesare Tomasi articolando tre motivi. Non si sono costituiti il Comune di Lecco e la soc. Creset Servizi Territoriali spa.

CONSIDERATO CHE :

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 2495 comma 2, dell'art. 1 comma 2 d.lvo 504/1992 e dell'art 42 dpr 600/1973 , in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc. In particolare deduce il ricorrente la nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento notificato a Cesare Tomasi sia nella qualità di liquidatore della società, in quanto quest'ultima è stata cancellata con effetto costitutivo, che in proprio in quanto si tratterebbe di un atto impositivo notificato a destinatario non legittimato posto che proprietaria dell'area è la soc. Parco delle Rose spa.
- 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 2945 cc artt. 42 dpr 600/1973, 3 l. 241/ 1990, art. 7 l.212/2000 per aver la CTR erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'imputazione del debito fiscale al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

liquidatore e per non aver notificato al Tomasi un accertamento motivato che desse conto dell'intervenuta definitività dell'accertamento nei confronti della società e dei fatti costitutivi della responsabilità in capo al liquidatore per il mancato pagamento.

1.2 Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 360 comma 1 nr. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla responsabilità di Tomasi Cesare quale liquidatore rispetto ad un debito non iscritto a bilancio e la violazione dell'art 2697 cc sull'onere della prova della sua responsabilità.

2. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati anche se va corretta in diritto, ex art. 384 cpc, la motivazione resa dall'impugnata sentenza.

2.1 E' pacifico che in data 29.5.2012 il Comune di Lecco abbia notificato a Tomasi Cesare, che ha rivestito la qualità di liquidatore della soc. Immobiliare Parco delle Rose, cancellata dal registro delle imprese anteriormente alla notifica, quattro avvisi di accertamento aventi ad oggetto rettifica dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni 2007-2010. Gli avvisi non sono stati mai impugnati da Cesare Tomasi, destinatario della pretesa fiscale, e in data 3.6.2013 la Creset spa, in qualità di concessionaria ex art. 52 e segg. del d.lvo 446/199, ha notificato a Cesare Tomasi ingiunzione di pagamento

2.2 La pretesa impositiva azionata dal Comune attraverso l'avviso di accertamento non impugnato si è cristallizzata ed è divenuta definitiva dando quindi luogo alla incontestabilità della ricostruzione del fatto (sotto il profilo dei presupposti dell'imposta e dell'individuazione del soggetto passivo) contenuto nell'accertamento.

2.3 La giurisprudenza di questa Corte ha ,infatti, affermato che *<<una volta divenuto definitivo l'avviso d'accertamento ICI., il rapporto giuridico tributario si è come detto consolidato, con la forza propria di una sentenza passata in giudicato, sulla quale, in quanto rapporto non più pendente ma "esaurito", per giurisprudenza costante anche costituzionale, non può in alcun modo incidere neppure lo ius superveniens.>>* (cfr Cass. 13132/2017)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.4 L'ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d'accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla <<cartella dopo avviso>> e si esaurisce nell'intimazione a Cesare Tomasi di pagare la somma dovuta in base all'avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (cfr Cass. 19204/06)

2.5 L'ingiunzione di pagamento preceduta dall'avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del Tomasi afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all'individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l'avviso di accertamento.

3 Il ricorso va rigetto. Nulla da statuire sulle spese non essendosi il Comune Lecco costituito in giudizio.

PQM

- Rigetta il ricorso

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2019.

Il Presidente